



agosto 2017

6828 Balerna, 22 agosto 2017

## Comune di Balerna

### **ORDINANZA MUNICIPALE concernente la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti**

#### **Il Municipio di Balerna, richiamati:**

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;

con RM no. 1273 del 22 agosto 2017

#### **decide**

#### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio comunale.

#### **Art. 2 Definizione**

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

#### **Art. 3 Divieti**

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili, in particolare:

- nelle zone dove il Piano Regolatore consente la costruzione di abitazioni;
- strutture sportive o ricreative (raggio 300 metri),
- parchi gioco (raggio 300 metri),
- scuole (raggio 300 metri),
- chiese e altri luogo di culto (raggio 300 metri),
- istituti per anziani, per portatori di handicap, foyer, oratori (raggio 300 metri),

#### **Art. 4 Infrazioni**

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

#### **Art. 5 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice Sindaco:  
Adriano Cattaneo



Il Segretario:  
Roberto Mazzola



Ordinanza pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a contare dal 28 agosto 2017 ai sensi degli art. 192 LOC e 44 RaLOC, entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.